



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84051 Centola (SA) - Tel./Fax +39 0974/938383

ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Estensione dei limiti temporali della “Navigazione in acque tranquille”

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palinuro,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 19/2026 in data 17.04.2026 relativa all'estensione dei limiti temporali della “Navigazione in acque tranquille”;
- VISTO** l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1947 e ratificato con legge n.561 del 17 aprile 1956;
- VISTO** l'art. 21.3 del D.P.R. n. 435 in data 8 novembre 1991 “*Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione della Vita Umana in Mare*”;
- VISTA** l'istanza della Società NEREIDE s.r.l. con sede in Camerota (SA) frazione Marina alla via Sirene, 35, assunta a prot. n. 4464 in data 21.05.2026, in qualità di armatrice e proprietaria delle unità adibite al trasporto passeggeri denominate “EMILIA” 12SA 305 e “SARA” 12SA 300, con la quale ha richiesto l'estensione dei Limiti Operativi per la Navigazione in acque tranquille anche nelle ore notturne;
- VISTA** la Circolare: Titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – ha stabilito i criteri per la determinazione delle cosiddette “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri – “zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1 maggio – 30 settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.)”;
- VISTA** la lettera Circolare prot. n. 3102440 in data 13 luglio 1995 con la quale l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo ha ritenuto di affidare al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare, sulla base dei principi generali riportati nella circolare stessa;
- VISTO** il Dp. Prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – ha

disposto che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle “navigazione in acque tranquille” fissati dalla circolare più volte citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;

- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATO** che i titolari degli Uffici Locali Marittimi dipendenti, Comandanti dei porti di Marina di Camerota, Scario e Sapri, hanno formalmente espresso parere favorevole sull'estensione temporale del periodo prescritto per la navigazione in “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri nell'ambito delle proprie zone di competenza, rispettivamente con le note prot. 4631 in data 27.05.2026, prot. 4590 in data 26.05.2025 e prot. 4613 in data 27.05.2026;
- RITENUTO** che alla luce delle valutazioni esperite sui dati storici meteomarini locali, risultano esserci condizioni tali da poter consentire l'estensione stagionale del periodo “acque tranquille” anche nelle ore notturne;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima,

ORDINA

Articolo 1

Estensione dei limiti temporali della “*Navigazione in acque tranquille*” nelle ore notturne

A partire dalla data di emissione del presente provvedimento e fino al 15 settembre 2026, nell'ambito del Circondario Marittimo di Palinuro i limiti temporali prescritti per la “navigazione in acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri, sono da intendersi parzialmente estesi alle ore notturne nella fascia oraria compresa dal tramonto del sole alle ore 01:00, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel successivo articolo.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni operative per la “*Navigazione in acque tranquille*” nelle ore notturne

Gli armatori delle unità navali che esercitano la propria attività di trasporto passeggeri con navi abilitate alla navigazione in acque tranquille, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di legge e delle disposizioni già impartite con Circolare Titolo: “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 in premessa richiamata, dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. per ciascuna unità passeggeri abilitata alla navigazione superiore (in classe), potrà essere impiegata, quando utilizzata in ore notturne, una sola unità da passeggeri abilitata alla navigazione in “acque tranquille”; quest'ultima dovrà mantenersi per tutta la durata della navigazione nelle immediate vicinanze dell'unità in classe;
2. il numero totale dei passeggeri sulle unità da passeggeri abilitate alla navigazione in “acque tranquille”, dovrà essere ridotto almeno del 50% rispetto alla portata massima che ciascuna unità normalmente è autorizzata a trasportare;
3. obbligo di comunicazione alla locale Autorità Marittima ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, almeno 6 ore prima dell'uscita in mare, dell'unità che usufruirà della presente deroga, indicando nome e n. d'iscrizione dell'unità che svolgerà tale attività;
4. obbligo di mantenersi ad una distanza corrispondente a non più di 30 minuti di navigazione da uno dei porti del Circondario Marittimo.

Articolo 3
Disposizioni finali e Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del D. Lgs. 171 del 18/07/2005 e ss.mm.ii..

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la trasmissione agli enti interessati e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Samantha LOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
